

COMUNE DI PERLOZ
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE PERLOZ
Région Autonome Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento. Tariffe di concessione

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Elenco dei Cimiteri
- Art. 6 Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II FERETRO

- Art. 7 Caratteristiche del feretro
- Art. 8 Chiusura del feretro

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 9 Inumazioni
- Art. 10 Tumulazioni
- Art. 11 Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 12 Criteri di assegnazione delle cellette ossario
- Art. 13 Criteri di assegnazione delle nicchie cinerarie
- Art. 14 Tumulazione provvisoria
- Art. 15 Lapidi funerarie per tumulazioni – Cimitero Capoluogo
- Art. 16 Lapidi funerarie per tumulazioni – Cimitero Tour d'Hereraz
- Art. 17 Ornamenti funebri
- Art. 18 Riti funebri

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 19 Esumazioni ordinarie
- Art. 20 Esumazioni straordinarie
- Art. 21 Estumulazioni ordinarie
- Art. 22 Estumulazioni straordinarie
- Art. 23 Oggetti da recuperare
- Art. 24 Ossario comune
- Art. 25 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 26 Tombe di famiglia
- Art. 27 Assegnazione delle tombe di famiglia all'atto dell'approvazione del presente regolamento

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 28 Cremazione
- Art. 29 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art. 30 Urna cineraria
- Art. 31 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art. 32 Conservazione delle ceneri
- Art. 33 Dispersione delle ceneri
- Art. 34 Dispositivo provvisorio
- Art. 35 Dispositivo finale
- Art. 36 Cinerario comune
- Art. 37 Criteri di assegnazione delle nicchie cinerarie

CAPO VII CONCESSIONI

- Art. 38 Provvedimento di concessione
- Art. 39 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art. 40 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 41 Trasporti funebri
- Art. 42 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art. 43 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art. 44 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 45 Norme di comportamento

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art. 46 Deroga delle distanze

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Sanzioni
- Art. 48 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Art. 49 Informazione ai cittadini
- Art. 50 Entrata in vigore

GLOSSARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al T'itolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, I servizi di polizia mortuaria) le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali di polizia mortuaria di Perloz è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di Perloz:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.
3. Presso i cimiteri è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero (dalle ore 7.00 alle ore 20.00), nonché la disciplina di ingressi ed i divieti speciali;

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento.
Tariffe di concessione.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal seguente regolamento:
Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica.
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri.
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune.
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.
 - e) l'esumazione ordinaria.
 - f) l'estumulazione ordinaria.
 - g) Sono a pagamento, secondo un tariffario determinato dalla Giunta comunale e che deve essere reso pubblico nei modi e nei termini di legge, i seguenti servizi:
 - h) l'inumazione in campo comune.
 - i) l'esumazione straordinaria.
 - j) la tumulazione in loculi o cellette ossario o nicchie cinerarie.
 - k) l'estumulazione straordinaria.
 - l) le autorizzazioni per lavori di manutenzione, modifiche, riparazione cappelle e monumenti esistenti.
2. I servizi di inumazione e esumazione nelle e dalle tombe private di famiglia sono effettuati a cura e spese dei concessionari, previa autorizzazione e controllo da parte del comune sulla corretta esecuzione dei lavori.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 5

Elenco dei cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- cimitero comunale in località Capoluogo
- cimitero comunale in località Tour d'Hereraz

Articolo 6

Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Perloz; qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) ovunque decedute non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
 - d) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - c) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
 - d) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il II° grado di persone residenti nel Comune;
 - e) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il 1° grado con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
 - f) proprietarie di abitazioni o unità immobiliari nel Comune;
3. L'ufficiale dello stato civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il

ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.

CAPO II FERETRO

Articolo 7 Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/1997 e 97/2002.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 8 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori comune, dal personale incaricato o convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d'Aosta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, secondo quanto dispone in merito l'art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24/06/1993, n. 24 e successive modificazioni.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III

IMULAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 9

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie trentennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
In particolare:
 - a) Le aree del cimitero destinate alle sepolture comuni sono divise in riquadri;
 - b) L'utilizzazione delle fosse deve farsi da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità definite dall'Amministrazione Comunale.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Sopra ogni fossa sarà possibile collocare a cura e spese del concessionario:
 - sottocoprifossa delle dimensioni di mt. 1,8<l x mt. 0,80;
 - un copritomba avente le dimensioni di mt. 1,65 x mt. 0,65 e altezza massima da terra di mt. 0.20, con lapide con altezza massima di mt. 1,00 da terra.
4. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Articolo 10

Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile, su richiesta dei familiari, per un ulteriore periodo di 30 anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
4. E' concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro, verificando preventivamente la possibilità di accoglienza. Sulla lapide dovranno essere riportati i nominativi e la data di nascita e morte delle persone cui i resti si riferiscono e potrà essere collocate un solo portafoto che potrà contenere anche due immagini.
5. Sulle cassette per i resti mortali e sulle urne cinerarie dovrà essere apposta una targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di

decesso del defunto.

Articolo 11

Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi possono essere concessi a persone inviva, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5;
2. I loculi possono essere assegnati al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, secondo la numerazione apposta sulle lapidi, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 12

Criteri di assegnazione delle cellette ossario.

1. Le cellette ossario verranno assegnate su richiesta scritta dei familiari.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle cellette ossario disponibili secondo la numerazione apposta sulle lapidi, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle cellette ossario non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune;
4. La concessione avrà durata di anni 30+30 ai sensi dell'art. 9 comma 2.

Articolo 13

Criteri di assegnazione delle nicchie cinerarie.

1. Le nicchie cinerarie possono essere concesse a persone in vita, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6;
2. Le nicchie cinerarie possono essere assegnate al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
3. Non è ammessa la concessione di nicchie cinerarie per la tumulazione dei resti ossei, per le quali verranno concesse cellette ossario.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle nicchie disponibili, secondo la numerazione apposta sulle lapidi, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione;
5. La concessione avrà durata di anni 30+30 ai sensi dell'art. 9 comma 2.

Articolo 14

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - e) qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 15

Lapidi funerarie per tumulazioni - Cimitero Capoluogo

1. Sulle sepolture (loculo e cinerario) il concessionario è tenuto ad iscrivere: il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte nell'ordine indicato, della persona a cui il cadavere o le ceneri si riferiscono;
2. Sulle sepolture (ossario) il concessionario è tenuto ad iscrivere: il nome, il cognome, l'anno di nascita e l'anno di morte nell'ordine indicato, della persona a cui il cadavere o le ceneri si riferiscono;
3. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
4. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide e di portafiori, portafoto e portalumino (quest'ultimo solo per i loculi); le spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
5. Saranno ammesse soltanto scritte in bronzo in carattere "romanico" con altezza massima di cm. 8 per le scritte sulle lapidi dei loculi mortuari e di cm. 3 per le scritte sulle lapidi delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie.
6. Il portafiori, il portafoto e il portalumino dovranno essere applicati secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comune.
7. Potrà essere applicato un solo portafoto (contenente anche più immagini) anche nel caso in cui la celletta ossario contenga i resti ossei e/o le ceneri di due persone.

Articolo 16

Lapidi funerarie per tumulazioni - Cimitero Tour d'Hereraz

1. Sulle lapidi delle cellette ossario il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, l'anno di nascita e l'anno di morte, nell'ordine indicato, della o delle persone a cui i resti ossei o le ceneri si riferiscono.
2. Sulle lapidi delle nicchie cinerarie il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte, nell'ordine indicato, della o delle persone a cui i resti ossei o le ceneri si riferiscono.
3. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
4. La celletta ossario e la nicchia cineraria verrà consegnata al concessionario completa di lapide, di portafiori e di portafoto; le spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
5. Potrà essere applicato un solo portafoto (contenente anche più immagini) anche nel caso in cui la celletta ossario contenga i resti ossei e/o le ceneri di due persone.
6. Saranno ammesse soltanto scritte in bronzo in carattere "corsivo", con altezza massima di cm. 3.
7. Il portafiori e il portafoto dovranno essere applicati secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comune.

Articolo 17

Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le epigrafi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 18

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 19

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno trentanni dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze; nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere reinumato in altra area del cimitero. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione. Le spese per la cremazione sono a carico del Comune nel caso in cui non vi siano aree disponibili nel cimitero per la reinumazione. Negli altri casi le spese saranno poste a carico dei familiari.
4. Nel caso in cui invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in una fossa occupata da feretro, in cellette ossario o per cremarle; le spese di cremazione saranno poste a carico dei familiari.
5. Le ceneri derivanti dalle cremazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo saranno tumulate, se richiesto dai familiari, in nicchie cinerarie o disperse nell'area appositamente dedicata sita in entrambi i cimiteri. Qualora non vi siano specifiche richieste dei familiari le ceneri verranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 20

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 30 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno solo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell'art. 84, comma 1, lettera a) del D.P.R. 285/1990 e ss.m m.ii.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione

straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L.della Valle d'Aosta dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.
5. Le spese per eventuali estimazioni straordinarie eseguite su richiesta dei familiari, per la traslazione del cadavere ad altra sepoltura o per la cremazione saranno poste interamente a carico dei familiari.

Articolo 21

Estumulazioni ordinarie

1. Le estimazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'estumulazione.
3. Nel caso in cui il cadavere estimato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nel loculo di originaria tumulazione per un ulteriore periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione. Le spese per la cremazione sono a carico dei familiari.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in una fossa occupata da feretro, in cellette ossario o per cremarle; le spese di cremazione saranno poste a carico dei familiari.
5. Le ceneri derivanti dalle cremazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo saranno tumulate, se richiesto dai familiari, in cellette ossario o disperse nell'area verde. Qualora non vi siano specifiche richieste dei familiari le ceneri verranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 22

Estumulazioni straordinarie

1. Le estimazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione e si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno solo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si osserva

il disposto di cui agli artt. 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii.

2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti operare la traslazione del cadavere in altro loculo.
4. Le spese per eventuali estumulazioni straordinarie eseguite su richiesta dei familiari, per la traslazione del cadavere ad altra sepoltura o per la cremazione saranno poste interamente a carico dei familiari.

Articolo 23

Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta al Comune, recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide o il giorno stesso.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Comune.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono conservati in Comune, il cui funzionario incaricato provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 24

Ossario comune

1. Nei cimiteri sono istituiti due ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano

provveduto ad altra destinazione.

2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 25

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/ 2003.

CAPO V

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 26

Tombe di famiglia

1. Sono presenti nei cimiteri comunali delle aree ove sono state realizzate delle tombe di famiglia.
2. La concessione delle aree per tombe di famiglia non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
3. La costruzione o la manutenzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dal Sindaco.
4. I concessionari delle tombe di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge. In caso di inerzia da parte dei concessionari, successori o aventi diritto che possano determinare rischi per la sicurezza e la salubrità dell'area, potrà essere revocata la concessione.

Articolo 27

Assegnazione delle tombe di famiglia

all'atto dell'approvazione del presente regolamento

1. Nei cimiteri comunali risultano n. 14 aree destinate a sepoltura privata, n. 13 site nel cimitero in Loc. Capoluogo e n.1 nel cimitero in Loc. Tour d'Hereraz.
2. All'atto dell'entrata in vigore del seguente regolamento tutte le 14 aree destinate a sepoltura privata risultano già assegnate.
3. Le aree sono state date in cessione a coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi della normativa in vigore all'atto della stessa. Presso gli uffici comunali è tenuta copia delle concessioni rilasciate ai singoli concessionari.
4. Le concessioni in essere concesse in modo perpetuo devono essere considerate della durata di anni 99 ai sensi di legge;

CAPO VI

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 28

Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 29

Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004 la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 30

Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento Nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Articolo 31

Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.

2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdetteste la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 32

Conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo in presenza di un feretro. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, è per il periodo concesso o residuo.
 - b) Inumata:

A richiesta dei familiari è possibile inumare l'urna in una fossa già concessa, mantenendo la scadenza della concessione in essere.
 - c) Oggetto di affidamento personale (articolo 7 della L.R. 37/2004):

Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti aventi diritto. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione abituale dell'affidatario, luogo di residenza, sotto diligente custodia, in luogo sicuro, confinato e stabile, lontana da fonti di calore, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, garantendone la non profanazione. L'affidatario è a conoscenza che personale del Comune o dell'U.S.L. appositamente incaricato della vigilanza e dei controlli potrà accedere al luogo di conservazione dell'urna cineraria, in qualsiasi momento e senza limitazioni. Ogni eventuale rimozione dal luogo di conservazione dell'urna cineraria è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro, la destinazione delle ceneri. In particolare in caso di affidamento personale le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Articolo 33

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario comune all'interno del cimitero di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 11, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
4. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
5. In caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto ossono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero. I dati dovranno essere incisi, come da disposizioni impartite dal Comune, su una targa bronzata che verrà fornita dal Comune all'interessato, previo rimborso della spesa sostenuta dal Comune per l'acquisto.

ART. 34

Deposito provvisorio

1. E' consentito il deposito gratuito per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria in appositi locali presso il Cimitero. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ART. 35

Disposizione finale

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri, su richiesta degli aventi diritto possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate nel precedente articolato.

Articolo 36

Cinerario comune

1. In entrambi i cimiteri è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 31 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

Articolo 37

Criteri di assegnazione delle nicchie cinerarie.

1. Le nicchie cinerarie possono essere concesse a persone in vita, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Le nicchie cinerarie possono essere assegnate al momento del decesso, su richiesta scritta dei familiari.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle nicchie cinerarie disponibili, secondo la numerazione apposta sulle lapidi, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle nicchie cinerarie non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

CAPO VII CONCESSIONI

Articolo 38 Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili e utilizzabili.
 - la durata;
 - i/concessionari/o;
 - i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 39 Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. Il Concessionario, con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale, può rinunciare alla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo od ossario sia inutilizzato.

Articolo 40 Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a nonna d'legge.

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 41 Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere o delle ceneri deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o suo sostituto o delegato che deve essere consegnata al Comune. L'autorizzazione deve essere rilasciata anche per i Trasporti interni al Comune stesso. Le autorizzazioni assumono particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per le quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco o suo sostituto o delegato.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 27.

Articolo 42 Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero in Loc. Capoluogo per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.

3. Il Comune provvede al deposito di osservazione nei predetti locali per le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio comunale non ricevute nei locali dell'ospedale;
 - c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) persone decedute fuori dal territorio comunale, nei Comuni previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.641 del 17.09.1997 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.766 del 30.12.2002.
4. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
5. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
6. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 43

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe.

Articolo 44

Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 31 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

5. Le disposizioni per le imprese, contenute nel presente articolo, sono ugualmente valide anche per i soggetti privati.

Articolo 45

Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. Sono in particolare vietati:
 - a) Fumare.
 - b) Tenere un comportamento chiassoso o irriverente.
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti.
 - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti.
 - e) Danneggiare aiuole, scrivere sui muri o sulle lapidi.
 - f) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
 - g) Fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari.
 - h) Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari
 - i) Assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari.
3. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX

AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 46

Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della Legge 01/08/2002, n. 166 e ss.mm.ii.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 48

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 49

Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - Pubblicazione nelle bacheche comunali di avvisi alla popolazione di entrata in vigore del regolamento.

Articolo 50

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122 in data 20/11/1987, e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltrechè delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.